

COPIA

Delibera n°16
in data 15 maggio 2012

Comune di Crocetta del Montello
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributi. Approvazione del regolamento e delle tariffe sull'Imposta municipale Unica (imu)

L'anno duemiladodici, addì 15 maggio alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, con inviti in data 9 maggio 2012 si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale esegue l'appello:

MAZZOCATO EUGENIO PRESIDENTE

N°	Cognome e nome	Pres	Ass.	N°	Cognome e nome	Pr es.	Ass
1	TORMENA MARIANELLA	X		9	CONTE CLAUDIO	X	
2	MICHELIN ALBERTO	X		10	MORETTO ANDREA	X	
3	TORRESAN ROBERTO	X		11	CALDERINO PIETRO MARIA	X	
4	VENTURIN PASQUALINO	X		12	BIANCHIN ALDO	X	
5	BONOTTO ANDREA	X		13	FAVARO BRUNA	X	
6	CASAGRANDE ALBERTO	X		14	VENTURIN ALESSANDRO	X	
7	PINCIN SILVIA	X		15	MORELLO FRANCO	X	
8	D'AMBROSO DIEGO	X		16	GAZZOLA MASSIMO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott Ugo Della Giacomia

Il Sig. Mazzocato Eugenio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Nomina scrutatori i Consiglieri: Gazzola M., Conte C., D'Ambroso D.

n° 36 Registro atti pubblici

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.134 D.Lgs. n.267/2000)

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

Addì 3 17 2012

IL MESSO NOTIFICATORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni

previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;


EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad

intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO atto che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e D Lgs. n.267/00 sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere tecnico contabile FAVOREVOLE da parte del Responsabile del servizio rag. Roberta Scapinello 

Il Sindaco espone le problematiche relative al passaggio dall'Ici all'Imu soffermandosi sulla quota cosiddetta "salvaItalia" ossia sulla percentuale che viene destinata allo Stato centrale per risolvere problemi di bilancio. Rappresenta la necessità di operare con un regolamento che viene proposto in questa sede in una forma che costituisce un modello abbastanza condiviso dagli enti locali. Si sofferma sui processi di calcolo del gettito e dell'incidenza sulle famiglie, calcolo che risulta necessariamente sommario fondandosi su data base dell'agenzia delle entrate che si riferiscono a qualche anno fa.

In ogni caso non si procede ad integrare le aliquote

Cons. Venturin Pasqualino: interviene sul tema della tassa di scopo, sottolineandone la funzione di promozione di un elevato grado di autonomia. Inoltre ricorda che a livello nazionale si calcola l'esistenza di 2 milioni e mezzo di case non accatastate che qualora consentano un'evasione graverebbero in modo iniquo sul resto del paese.

Il Sindaco rappresenta la possibilità di livello di evasione dovuta ad un crescente stato di bisogno e difficoltà economica.

Il Cons. Morello sottolinea le possibili conseguenze di un'errata valutazione del gettito.

Il Sindaco espone le possibili conseguenze di questa evenienza incluso un rotocco delle aliquote.

Il Cons. Alessandro Venturin si sofferma su alcune fattispecie problematiche per il caso che la residenza non coincida col domicilio.

Il Sindaco chiarisce come per la maggior parte delle fattispecie sarà possibile regolarsi come avveniva per l'Ici.

Cons. Favaro: Segnala l'opportunità di far valutare il regolamento dalla Commissione Statuto e espone le ragioni per cui l'invio a domicilio del modello F 24 per il pagamento sia un importante servizio per gli anziani e molti altri.

Il Sindaco: Si farà possibile per dare questo tipo di aiuto.

Cons. Morello: A nome del gruppo esprimo l'apprezzamento per la scelta di ridurre al minimo il gravame per questa tassa. Ci asteniamo sulla delibera nel suo insieme perché abbiamo delle incertezze sulla efficacia di alcuni dettagli applicativi.

Il Sindaco pone ai voti la delibera

Con voti espressi per alzata di mano

Presenti 17

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 5 (Bianchin Favaro Gazzola Morello Venturin)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

- 4) di non variare ne' in diminuzione ne' in aumento le aliquote di base previste dalla normativa in vigore, ovvero di stabilire l'aliquota per abitazione principale nella percentuale dello 0,4% e nella percentuale del 0,76% per tutti gli altri immobili;
- 5) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- 6) di dare atto che che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione:
 - Con voti espressi per alzata di mano
 - Presenti 17
 - Favorevoli 12
 - Contrari 0
 - Astenuti 5(Bianchin Favaro Gazzola Morello Venturin)

Il verbale viene così sottoscritto:


IL PRESIDENTE
F.to Mazzocato Eugenio

IL SEGRETARIO
dott. Ugo Della Giacoma

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 3.7.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune in data prot.n., e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 267/2000.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono, ai sensi dell'art 9, comma 1, D.Lgs n.23/2011, il proprietario di immobili, inclusi i terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3 Abitazione principale e sue pertinenze

Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (art 13, comma 2, D. L. 201/2011)

Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate indipendentemente o meno dalla unitaria iscrizione a catasto.

Art. 4 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 5 Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione, da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

CAPO II – NORME SEMPLIFICATIVE ED ATTUATIVE

Art. 6 Disciplina dell'imposta

Il Comune può, con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base stabilite all'art. 13 commi 6, 7, 8 e 9 del D. L. 23/2011.

Art. 7 Versamenti

L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

Art. 8 Importi minimi per versamenti e rimborsi

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi sono i seguenti:

- versamenti volontari e in autoliquidazione: Euro 12,00, tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00, tale importo deve intendersi riferito all'ammontare comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Art. 9 Versamenti effettuati da un contitolare

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; tuttavia il versamento dell'imposta municipale propria si considera regolarmente eseguito anche se effettuato da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purché l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell'imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari.

Se l'imposta versata per conto dei contitolari è inferiore a quella dovuta da questi ultimi, la predetta regolarizzazione avverrà solamente su espressa istanza del contitolare che ha effettuato il versamento nella quale il medesimo dovrà indicare gli importi versati per conto degli altri.

Art. 10 Accertamenti

Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi.

L'avviso emesso per il recupero di quanto dovuto deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro i termini di legge.

Art. 11 Rimborsi e compensazione

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Su istanza di parte il Comune provvede al rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il diritto al rimborso nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente al Comune di Crocetta del Montello per immobili ubicati in altri Comuni si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento

Il diritto al rimborso, in caso di errato classamento, si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento.

Il contribuente, in ogni caso, può richiedere il rimborso entro i termini fissati dalla legge per l'emissione degli avvisi di liquidazione

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi a partire dalla data di ricevimento dell'istanza di rimborso.

Alla predisposizione del rimborso l'Ufficio tributi provvede, previa verifica della sussistenza dei presupposti, entro 90 giorni dal ricevimento della relativa istanza: i termini si considerano sospesi, in caso di richiesta di chiarimenti, non reiterabili.

Nell'eventualità in cui, pur successivamente alla richiesta di chiarimenti, non pervenga da parte del contribuente alcuna documentazione oppure pervenga ma non in forma esaustiva, l'istanza verrà ritenuta inaccoglibile decorsi 180 gg. dal ricevimento della stessa.

Art. 12 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al RD 639/2010.

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.13 Potenziamento dell'Ufficio Tributi

Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la ripartizione competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della legge 23/2/1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e forme di compensi incentivanti correlati alla lotta all'evasione per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.

Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs 504/1992.

Art.14 Disposizioni finali

Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.

È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno d'imposta 2012.